



COMUNE DI ISERA
provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 120/2017
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO UNICO PROVINCIALE –
DELEGA DI ALCUNE FUNZIONI ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E
L'ENERGIA (APRIE) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIE ALLO
SVOLGIMENTO DELLA GARA DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **19** del mese di **OTTOBRE** alle ore **11.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

Assente giustificato/ingiustificato

Rigotti Enrica	- Sindaco
Nicolodi Franco	- vicesindaco
Angiari Claudio	- assessore
Rosina Federico	- assessore
Schönsberg Silvia	- assessore

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE DI GIORGIO

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 23.10.2017
al 02.11.2017
f.to Giuseppe Di Giorgio
Segretario generale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Enrica Rigotti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuseppe Di Giorgio

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.11.2017

- ☐ dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25
- ☒ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuseppe Di Giorgio

Copia conforme all'originale
Il Segretario generale

OGGETTO:

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO UNICO PROVINCIALE – DELEGA DI ALCUNE FUNZIONI ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA (APRIE) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

Relazione.

Il servizio pubblico di distribuzione del gas combustibile, è svolto sul territorio comunale dalla società Isera srl in forza del contratto di servizio 12 luglio 2004 - Rep. n. 760 -.

La scadenza dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas combustibile è stata prorogata con delibera di Consiglio n. 41 del 29.12.2009 fino al 31 dicembre 2010 e comunque fino alla data in cui verrà espletata la gara d'ambito, fatta salva ulteriore diversa disposizione normativa, anche di natura provinciale che dovesse disporre diversamente a regolazione del periodo transitorio e/o degli ambiti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii. (c.d. Decreto Letta) e dell'articolo 46-bis del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007, le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale devono avvenire per ambiti territoriali minimi (ATEM) determinati con decreto del ministero dello sviluppo economico e del ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la conferenza unificata.

In adempimento alle prescrizioni di cui al citato articolo 46-bis, il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 19 gennaio 2011 ha determinato in 177 il numero degli ATEM e con successivo decreto del 18 ottobre 2011 ha individuato i singoli comuni appartenenti a ciascuno dei predetti ATEM; il Trentino è stato suddiviso in tre distinti ambiti territoriali ed il Comune di Isera è stato collocato nell'ATEM denominato Trento 3 – sud-ovest.

Entrambi i predetti decreti ministeriali hanno fatto salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome e conseguentemente:

- con deliberazione giuntale 27 gennaio 2012 n. 73 la Provincia autonoma di Trento ha individuato un ambito unico corrispondente all'intero territorio provinciale, con l'eventuale aggiunta del Comune di Bagolino (BS), in base ad una serie di valutazioni di ordine tecnico ed economico e d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali;
- la legge provinciale 4 ottobre 2012 n. 20 (legge provinciale sull'energia), da ultimo modificata dalla L.P. n. 25/2012, ha confermato, all'articolo 34, comma 1 che "Il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale è svolto in un ambito unico a livello provinciale, salvo eventuali modificazioni territoriali di carattere residuale, individuate con deliberazione della giunta provinciale, connesse ad esigenze di carattere tecnico o economico".

Ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis della medesima L.P. 20/2012, in sede di prima applicazione dell'articolo 34, per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale si applica la disciplina statale relativa ai criteri di gara e valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, salvo alcuni aspetti organizzativi dettati dalla disciplina provinciale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto n. 226 del 12 novembre 2011, entrato in vigore il 12 febbraio 2012, ha adottato il "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" (c.d. decreto criteri).

Il decreto, tra le altre cose, disciplina le modalità per l'individuazione della stazione appaltante all'interno di ciascun ATEM, il ruolo ed i compiti ad essa assegnati nonché i compiti propri di ciascun ente appartenente all'ATEM quale titolare del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale.

In particolare il decreto criteri prevede, all'articolo 2, comma 1 che gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara in forma associata, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, ove presente. Nel caso in cui invece il comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, gli enti locali individuano un comune capofila, o la provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione

appaltante.

L'articolo 34, comma 2 della sopra citata L.P. n. 20/2012 prevede che, al fine di individuare il nuovo gestore del servizio nell'ambito unico provinciale, "le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia sono svolte dalla provincia o dalle agenzie provinciali".

L'articolo, 2 comma 6 del D.M. 226/2011 prevede che l'ente locale concedente possa demandare alla stazione appaltante il compito di reperire direttamente presso il gestore uscente la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara.

Conseguentemente, con nota 30 aprile 2014 prot. REG CAL/872, il Consiglio delle Autonomie Locali ha chiesto alla Provincia la disponibilità a garantire supporto ai comuni per l'espletamento delle procedure necessarie, in particolare, per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente (VR), valore da inserire nel bando di gara.

La richiesta è motivata dal fatto che la possibilità di contare su un unico soggetto che predisponga i criteri di valutazione delle reti in base ai quali sarà determinato il VR degli impianti favorisce una sostanziale omogeneità a livello territoriale, una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie, nonché una drastica riduzione delle procedure amministrative.

Con deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 832, preso atto dell'individuazione ex lege della Provincia quale stazione appaltante, sono state individuate le funzioni esercitate dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) e dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) in merito alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Si è accertato in particolare che:

- è onere della Provincia-stazione appaltante provvedere, tramite APRIE, all'attività propedeutica allo svolgimento della gara, incluse le attività eventualmente delegate dai comuni dell'ambito e la cura di ogni rapporto con il gestore subentrante ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del DM 226/2011, anche avvalendosi di consulenti esterni e tramite APAC alla predisposizione e pubblicazione del bando nonché allo svolgimento della gara e all'aggiudicazione, ed infine alla predisposizione degli atti contrattuali;
- è invece onere degli enti locali concedenti fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara e gli elementi di sviluppo di rete e impianti del proprio territorio, richiedere ai gestori uscenti gli stati di consistenza degli impianti e tutte le altre informazioni di cui all'articolo 4 del decreto criteri (es. informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere, dati del personale, schede di località utilizzate a fini tariffari ecc...), nonché verificare gli stessi stati di consistenza e, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000, definire, in contraddittorio con il gestore uscente, il valore di rimborso delle reti (VR) da riconoscere a quest'ultimo, che dovrà essere inserito nel bando di gara quale onere a carico del gestore entrante.

L'APRIE, con nota 10 giugno 2014 prot. n. S502/2014/312128/17.13.1, riscontrando alla citata richiesta del Consiglio delle Autonomie Locali e in base alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 832/2014, ha manifestato ai comuni metanizzati la propria disponibilità a svolgere talune attività in favore degli stessi enti concedenti interessati ovvero:

- a) acquisizione, direttamente presso i gestori uscenti, degli stati di consistenza degli impianti e di tutte le ulteriori informazioni previste all'articolo 4 del DM 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del VR spettante al gestore uscente e la loro verifica;
- b) calcolo del VR previsto all'articolo 5 del DM 226/2011 sulla base delle linee guida approvate con decreto 22 maggio 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La Provincia, in qualità di stazione appaltante, attraverso l'APRIE, è il soggetto più dotato dal punto di vista organizzativo per lo svolgimento dei predetti compiti e possa ottenere i migliori risultati sia in termini di efficienza sia in termini di rapidità operativa, potendo coordinarsi direttamente con il gestore uscente del servizio, assicurando una concertazione tra i vari soggetti coinvolti, semplificando le modalità di realizzazione del processo anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni (espressamente previsto nella citata deliberazione della giunta provinciale n. 832/2014 e già in programma), con le conseguenti economie di scala idonee all'abbattimento dei relativi costi e senza far venir meno il ruolo decisionale di ogni singolo comune.

Inoltre, l'accentramento in un unico soggetto, in posizione di terzietà, delle attività di predisposizione dei criteri di valutazione delle reti in base ai quali sarà determinato il VR degli impianti dei singoli comuni, come evidenziato nella sopra citata nota del consiglio delle autonomie locali 30 aprile 2014, favorisce una sostanziale omogeneità a livello territoriale, una razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse

umane e finanziarie, nonché una drastica riduzione delle procedure amministrative.

Si ritiene pertanto, per poter adempiere alle incombenze che la vigente disciplina legislativa e regolamentare pone in capo a ciascun ente concedente, riscontrare positivamente alla disponibilità manifestata dall'Agenzia con la sopra citata nota 10 giugno 2014.

Gli adempimenti che si intende delegare sono necessari e propedeutici alla gara, comportano soprattutto apprezzamenti e valutazioni di tipo tecnico-specialistico considerato che i margini di discrezionalità amministrativa, dopo l'approvazione delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, sono notevolmente ridotti.

Rimane prerogativa dell'Amministrazione comunale approvare sia il VR degli impianti che servono il proprio territorio e il relativo stato di consistenza, sia la stipula dell'accordo con il gestore uscente sulla determinazione del VR.

È opportuno richiedere formalmente alla Provincia di prevedere il coinvolgimento diretto delle strutture comunali competenti, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro o l'organizzazione di incontri periodici, nel processo di determinazione del valore di rimborso.

Il DM 226/2011, all'articolo 8, prevede a carico del gestore entrante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, da definire sulla base dei criteri fissati dall'autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

L'articolo 1, comma 16-quater del D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9/2014 prevede che, al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, importo che sarà poi rimborsato, comprensivo di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'aggiudicazione.

Le deliberazioni dell'AEEG n. 407/2012/R/gas del 11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013, stabiliscono i criteri per la definizione del suddetto corrispettivo, articolato in due quote per la copertura dei costi, rispettivamente, delle funzioni centralizzate svolte dalla stazione appaltante e delle funzioni locali svolte dai comuni metanizzati.

La provincia di Trento, in quanto stazione appaltante, provvederà a richiedere direttamente ai gestori uscenti l'intero corrispettivo una tantum e che, in caso di delega dei compiti di spettanza degli enti locali, tratterà per sé anche la quota di corrispettivo che spetterebbe ai comuni per le suddette attività. Resta ferma la restituzione dell'ammontare residuo delle quote del corrispettivo rimasto inutilizzato.

L'articolo 39 della citata L.P. 20/2012 prevede al comma 3-bis che la Provincia pubblica il bando di gara entro ventotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma; in forza di questa norma dunque la gara deve essere avviata entro fine dicembre 2018.

L'articolo 4, comma 5 della L. 98/2013, prevede che, nei casi in cui gli enti locali concedenti non rispettino i termini e le scadenze relative all'individuazione della stazione appaltante e/o la stazione appaltante non rispetti il termine per la pubblicazione del bando di gara, il 20% delle somme di cui all'art. 8 comma 4 del decreto criteri ad essi spettanti a seguito della gara, verrà versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas, in uno specifico capitolo della cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

È opportuno, al fine di evitare ogni e qualsiasi possibile ritardo che possa determinare il verificarsi della fattispecie testé descritta, procedere con urgenza a porre in essere tutto quanto necessario per consentire l'indizione della gara d'ambito nel rispetto dei sopra citati termini.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visti gli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 164/2000 e ss. mm. e ii.;

Visto l'articolo 46-bis del D.L. 159/2007, convertito dalla L. 222/2007;

Visto il D.L. 145/2013 convertito dalla L. 9/2014 ed in particolare l'articolo 1;

Visto il D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013 ed in particolare l'art. 4;

Visti i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico di data 19 gennaio 2011 e 18 ottobre 2011;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 12 novembre 2011 n. 226;

Viste le linee guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 22 maggio 2014;

Vista la legge provinciale 4 ottobre 2012 n. 20, ed in particolare gli articoli 34 e 39;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 10.04.1995 e s.m.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di data 27.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2013, n. 10 del 19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPREg. 03.04.2013 n. 25, *coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dalla legge regionale 24 maggio 2016 n.3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 15 giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7;*

Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle attività e dei compiti di cui all'allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 ed all'allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 81 del TUOC approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPREg. 03.04.2013 n. 25 dal Segretario generale Giuseppe Di Giorgio per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di prendere atto che la Provincia autonoma di Trento è stata identificata, in forza del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 226/2011 e dell'articolo 34 della L.P. n. 20/2012, come stazione appaltante ai fini dell'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale e che, in quanto tale, provvederà, tramite le proprie agenzie APRIE (Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia) ed APAC (Agenzia provinciale per gli appalti ed i contratti), ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale di data 26 maggio 2014 n. 832, a preparare e pubblicare il bando ed il disciplinare di gara ed a svolgere e aggiudicare la gara entro i termini e nei modi previsti dalla legge nonché a svolgere tutte le altre funzioni poste in capo alla stazione appaltante dalle norme in materia;
2. di prendere atto che la Provincia autonoma di Trento, in quanto stazione appaltante, tratterà per sé la quota del corrispettivo una tantum di cui all'articolo 8 del DM 226/2011 relativa alla copertura dei costi delle funzioni centralizzate;
3. di delegare APRIE, per le motivazioni descritte in premessa, a:
 - acquisire direttamente presso il gestore uscente lo stato di consistenza degli impianti e tutte le ulteriori informazioni previste dall'articolo 4 del DM 226/2011 per la determinazione del valore

industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) e loro verifica secondo le modalità ivi indicate;

- procedere al calcolo del VR previsto dall'articolo 5 del DM 226/2011 a favore del gestore uscente, sulla base delle linee guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto di data 22 maggio 2014;

4. di prendere atto che la Provincia autonoma di Trento tratterà per sé, per lo svolgimento delle attività delegate di cui al precedente punto 3) anche la quota del corrispettivo una tantum di cui all'articolo 8 del DM 226/2011 relativa alla copertura dei costi degli adempimenti di competenza degli enti locali;
5. di richiedere formalmente alla Provincia autonoma di Trento il coinvolgimento diretto delle strutture comunali competenti nel processo finalizzato alla determinazione del valore di rimborso delle reti attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro o la pianificazione di incontri periodici;
6. di confermare che rimane ferma la prerogativa dell'Amministrazione comunale di approvare il VR dell'impianto di distribuzione cittadino e il relativo stato di consistenza, nonché la stipula dell'accordo con il gestore uscente Isera srl sulla determinazione del VR stesso;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'APRIE, in riscontro alla nota prot. n. S502/2014/312128/17.13.1 di data 10 giugno 2014;
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TUOC approvato con DPR. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPR. 03.04.2013 n. 25 da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TUOC approvato con DPR. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPR. 03.04.2013 n. 25, con separata votazione unanime.